

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 97

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 18 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<**2.** Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>.